

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 682-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 ottobre 1969

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1970 (V. Stampato n. 1989)

presentato dal Ministro delle Finanze

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1970*

Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Forme di avanzamento
al grado di maresciallo maggiore)*

L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Forme di avanzamento
al grado di maresciallo maggiore)*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità cheentino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

Art. 2.

(Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneità negli esperimenti)

L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario consistono di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

La commissione cui è devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario è nominata dal Comandante generale ed è composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.

Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per lo avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità cheentino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneità negli esperimenti)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Requisiti di comando o di servizio)

L'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito come segue:

« Il brigadiere della Guardia di finanza non può partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1969 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Anche per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

Art. 5.

(Quadri di avanzamento)

A decorrere dall'anno 1970, qualora il quadro di avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore valevole per l'anno precedente non sia stato esaurito per mancanza di posti vacanti, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore.

Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Requisiti di comando o di servizio)

Identico.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Anche per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

Art. 5.

(Quadri di avanzamento)

Per la formazione dei quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970, si osservano le disposizioni preesistenti.

Per gli anni successivi e fino al completo esaurimento degli iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore valevole per l'anno 1970, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno precedente e non promossi.

Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento.

Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro.

A decorrere dall'anno 1970 analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nei quadri di avanzamento dell'anno precedente non promossi per mancanza di posti vacanti in tale anno.

Art. 6.

(Abrogazioni e modifiche)

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, nonchè l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è così sostituito: « Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scel-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al grado di maresciallo maggiore. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno 1970 e non promossi. Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro. Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità dell'anno 1970.

I marescialli capi non valutati o non promossi in relazione ai quadri d'avanzamento dell'anno 1970 e degli anni precedenti, perchè sottoposti a procedimento penale o disciplinare o sospesi precauzionalmente dall'impiego o perchè temporaneamente non idonei per infermità dipendente da causa di servizio, vengono valutati, dopo che sia cessata la causa impeditiva, prescindendo dai requisiti di servizio e dall'esperimento previsti dalle norme preesistenti.

Per i brigadieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma si richiede il solo periodo di servizio previsto dall'articolo 2 della presente legge prescindendo dall'effettuazione dell'esperimento, qualora la valutazione successiva alla cessazione della causa impeditiva sia effettuata con riferimento ai quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario valevole per l'anno 1970 o precedenti.

Art. 6.

(Abrogazioni e modifiche)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello ».

Art. 7.

(*Decorrenza*)

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1970.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.